

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 03/10/2007

SENTENZA

N. 1240/07

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO	PRESIDENTE	
1. Dott. BERNABAI RENATO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. TAVASSI MARINA ANNA	"	N. 023234/2007
3. Dott. DAVIGO PIERCAMILLO	"	
4. Dott. IASILLO ADRIANO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO  
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di AVELLINO

nei confronti di:

1) ~~████████████████████~~ ~~████████████████████~~  
avverso SENTENZA del 21/02/2007

GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di AVELLINO

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
TAVASSI MARINA ANNA  
~~lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.~~

Udite le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del GUP del Tribunale di Avellino, in data 21.02.07, [REDACTED], imputato per il reato di cui agli artt. 61, n. 2, 56 e 629 cod. pen. per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [REDACTED] (costituitosi parte civile) e [REDACTED] (rispettivamente genitori dei minori [REDACTED] e [REDACTED]), che erano poi effettivamente stati querelati dal [REDACTED] per un presunto scherzo) a voler ritirare le querele nei confronti di esso [REDACTED] con la minaccia di danno ingiusto, veniva assolto con la formula "perché il fatto non sussiste"; veniva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al predetto reato.

In data 18.04.07, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino proponeva ricorso, deducendo, come unico motivo di gravame, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Assumeva il ricorrente che il Tribunale, pur seguendo un iter logico-argomentativo idoneo ad avvalorare l'ipotesi accusatoria, se ne era discostato nelle conclusioni, contraddittorie ed irragionevoli, in quanto non pertinenti al caso di specie e non rispecchianti la ricostruzione storica dei fatti come verificatisi.

Sottolineava il ricorrente che la minaccia di querelare i due minori per lo scherzo subito dall'imputato stesso era, in realtà, un modo per il [REDACTED] di ottenere dai genitori dei minori la remissione di una querela sporta in precedenza da questi per lesioni ed ingiurie subite dai minori stessi per opera del [REDACTED]. Per il ricorrente, la querela minacciata dal [REDACTED] non era riferibile al presunto scherzo di cui questo era stato vittima, poiché era stata acclarata la circostanza che uno dei minori in questione ([REDACTED]) non aveva preso parte a detto scherzo.

Il ricorrente sosteneva che era stato ampiamente dimostrato che il disegno criminoso del [REDACTED] fosse stato quello di paventare la proposizione di una querela, falsa e pretestuosa, per reati mai consumati, al fine di accrescere la propria capacità contrattuale ed ottenere il profitto non dovuto della remissione della querela sporta nei propri confronti.

Il PM ricorrente evidenziava, infine, che la giurisprudenza affermava chiaramente che la minaccia di una querela, di una denuncia, di un'azione civile configurava il

reato di estorsione, se fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere così un profitto non dovuto.

Questo Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e che il provvedimento impugnato presenti alcune lacune sotto il profilo motivazionale.

La minaccia della presentazione di una querela non sembra possa essere riferita – allo stato attuale e senza il compimento di ulteriori indagini – all'esercizio di un diritto, laddove si osservi che, come indicato nel ricorso del PM di Avellino, uno dei minori che sarebbe stato interessato dalla presentazione della querela non aveva partecipato allo scherzo dell'ombrello, e che gli episodi di ingiuria e minacce, cui fa riferimento la minacciata querela (di fatto poi presentata), al quale avrebbero partecipato i minori in danno del ██████████, sembrano frutto di invenzione, posto che il procedimento apertosi a seguito di detta querela è stato chiuso con decreto di archiviazione del GIP.

In tale situazione, quindi, sembra che il ██████████ abbia inteso paventare la proposizione di una querela (falsa e pretestuosa) al fine di accrescere la propria capacità contrattuale ed ottenere il profitto non dovuto della remissione della querela sporta nei propri confronti.

Giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte (sez. 2, sentenza n. 36942 del 13/03/2002- 25/09/2003, rv. 227317, imputato Pepe; conformi sent. n. 12444 del 1999 rv. 214407 e n. 16618 del 2003 rv. 224399) secondo la quale, in tema di "estorsione c.d. contrattuale" la minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell'illiceità quando è diretta ad ottenere un profitto ingiusto, e dunque non una qualsiasi controprestazione, ma un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi "contra ius", diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato. Questa stessa sezione, nei casi richiamati, ha precisato che al fine di verificare la sussistenza o meno del reato è necessario che il giudice valuti in modo completo e coerente le pretese contrapposte delle parti ed accerti che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato e concretamente azionabile, mediante un apprezzamento di fatto che deve essere sorretto da adeguata e logica motivazione.

Ancora, questa sezione ha affermato che, in tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto - come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva - può costituire illegittima intimidazione, idonea ad integrare l'elemento materiale del

reato, quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato (sez. 2, sentenza n. 16618 del 16/01-8/04/2003, rv. 224399, Staniscia).

A maggior ragione, quindi, la verifica dei diritti della parti e dei loro contrapposti interessi va condotta in modo rigoroso, allorché il supposto esercizio di un diritto non trovi alcun giuridico fondamento, ma sia frutto di una rappresentazione falsata della realtà e della minaccia di far valere un diritto di per sé pretestuoso ed insussistente, come sembra essere avvenuto nella specie.

Il provvedimento impugnato non risulta, pertanto, sostenuto da adeguata motivazione e va annullato con l'indicazione al giudice del rinvio a compiere eventuali ulteriori accertamenti al fine di verificare se ricorra l'ipotizzato reato di estorsione ovvero se possano ravvisarsi nei fatti altri reati (violenza privata, minaccia o altro reato).

Va disposto l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Avellino.

**P.Q.M.**

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2007.

L'estensore

*Maurizio Tauri*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

